



Università di Pisa

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

Via Luca Ghini, 5 I - 56126 Pisa  
Tel. +39 050 2211305  
Fax +39 050 2211309

Data 29/11/07

Prot. 397/R5

Cod. Fisc. 80003670504 - Part. I.V.A. 00286820501

Spett.le Roselectra  
Via Piave, 6  
Rosignano Solvay  
57013 - Livorno

c.a. Ing. Fabio Carlini

**Oggetto: Contratto tra il Dipartimento di Biologia e Roselectra S.p.A.**

Allegate alla presente, si trasmettono, come da Voi richiesto, due copie del contratto in oggetto, debitamente firmate dal Direttore del Dipartimento di Biologia, Prof. Roberto Lorenzi.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Amministrativo  
Giuseppe Rigoli

## CONTRATTO

tra

**Roselectra S.p.A.**, con sede legale Via Orazio, 31, Roma, C.F. e P. IVA 01388480491 REA n. 1086858 Capitale sociale 1.965.000,00 € i.v., Società soggetta alla direzione e al coordinamento congiunto di Acea S.p.A. CF 05394801004 e Electrabel Italia S.p.A. CF 06289781004 ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile, rappresentata dall'Amministratore Delegato Ing. Giacinto Filippelli (di seguito "la Società")

da una parte

e

**l'Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di: Biologia** con sede in Pisa, Via L. Ghini, 5, CF 80003670504, rappresentata per la firma del presente atto dal Prof. Roberto Lorenzi Direttore del dipartimento stesso, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (di seguito "l'Affidatario")

dall'altra parte

### Premesso

- che la Società è interessata ad acquisire maggiori conoscenze nel settore di Consolidamento fascia costiera dunale;
- che presso il Dipartimento suindicato esistono le competenze e le strutture necessarie per lo svolgimento di ricerche nel settore suddetto;
- che il Dipartimento stesso si è dichiarato disponibile ad eseguire ricerche in tale settore, le quali non pregiudicano il regolare svolgimento delle attività istituzionali;

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Oggetto della ricerca**

La Società affida al Dipartimento lo studio relativo a “intervento di compensazione in area costiera” (Rosignano Solvay), da effettuarsi secondo il programma indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente contratto. La responsabilità scientifica dell'esecuzione del programma è affidata al prof. Claudio Lardicci.

### **Art. 2 – Durata**

Il presente contratto ha la durata di 39 mesi a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le parti. Qualora cause di forza maggiore ne impedissero il regolare svolgimento, il termine di scadenza verrà procrastinato di un periodo di tempo uguale a quello dell'interruzione dovuta a tali cause.

### **Art. 3 –Relazioni**

Il responsabile scientifico invierà alla Società le seguenti relazioni:

- a) Un primo rapporto sullo stato di avanzamento delle attività, entro Giugno 2008.
- b) Un secondo rapporto sullo stato di avanzamento delle attività, entro Gennaio 2009.
- c) Una relazione finale, entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto, sugli studi e lavori effettuati, con indicazione dei risultati ottenuti.

I rapporti e la relazione sopraindicati dovranno essere compilati secondo gli standard usuali del Dipartimento.

### **Art. 4 – Riservatezza**

Il Dipartimento si rende garante che il personale da esso destinato allo svolgimento della ricerca mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente contratto e che in relazione a tali informazioni e documenti non verrà fatto un uso diverso da quello per il quale sono stati comunicati.

#### **Art. 5 – Pubblicazioni**

Qualora il Dipartimento intenda divulgare anche solo parzialmente i risultati della ricerca, dovrà chiedere l'autorizzazione scritta alla Società, sottoponendo il testo che intende divulgare. In ogni caso la Società dovrà essere sempre menzionata come promotrice e finanziatrice dell'iniziativa. Le restrizioni di questo articolo rimarranno valide per un periodo di 5 anni dopo il completamento del programma o la cessazione del contratto.

Qualora la Società divulghi il lavoro eseguito si impegna a citare il Dipartimento di Biologia di Pisa.

#### **Art. 6 – Responsabilità**

Il Dipartimento sarà responsabile di ogni eventuale danno, causato dai propri dipendenti o da terzi, che durante lo svolgimento delle ricerche oggetto del presente contratto possa derivare a persone o cose, fatta eccezione per il personale eventualmente inviato dalla Società, in relazione al quale il Dipartimento è sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.

#### **Art. 7 – Recesso**

Qualora, a giudizio comune delle parti o di una di esse, l'oggetto del contratto fosse ritenuto superato, o si ritenessero più opportune altre forme di collaborazione, il contratto stesso potrà essere concluso anticipatamente. In tal caso, la Società corrisponderà al Dipartimento il rimborso delle spese effettivamente sostenute e impegnate per la parte di attività svolta, nonché un ulteriore compenso fino al 10% del corrispettivo previsto.

#### **Art. 8 – Compensi e pagamenti**

Per lo svolgimento della ricerca in oggetto, la Società verserà al Dipartimento di Ingegneria Strutturale la somma di 45.300, 00 € + IVA; tale somma verrà corrisposta mediante versamento presso l'Istituto cassiere – Cassa di Risparmio di Pisa – cod ABI 06255 cod CAB 14011 cod Ente 663 con le seguenti modalità:

- 13.000,00 €. + IVA alla stipula del presente contratto;

- 14.300,00 € + IVA entro giugno 2008, subordinatamente alla presentazione del primo rapporto sullo stato di avanzamento delle attività;
- 12.000,00 € + IVA entro gennaio 2009, subordinatamente alla presentazione del secondo rapporto sullo stato di avanzamento delle attività;
- 6.000,00 € +IVA a saldo, subordinatamente alla presentazione della relazione finale entro 30 giorni dalla consegna della relazione finale.

I versamenti di cui sopra saranno effettuati dietro presentazione di preavviso di fattura da parte del Dipartimento, a cui seguirà regolare fattura a pagamento avvenuto. Contestualmente all'effettuazione di ciascun versamento, la Società dovrà produrre al Dipartimento la quietanza del versamento stesso.

#### **Art. 9 - Assenza conflitti di interesse e comportamento etico**

L'Affidatario dichiara di non aver svolto attività in conflitto di interessi con il presente contratto.

In particolare, il rappresentante legale dell'Affidatario dichiara di non essere stato condannato negli ultimi 5 anni per i reati di cui agli artt.316 ter, 640 comma 1 n.1, 640 bis, 318, 319, 319 ter, 322, 316 bis, 317 del codice penale o altri reati contro la pubblica amministrazione.

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico l'Affidatario si impegna:

- Per tutta la durata del presente accordo e per il periodo di un anno dopo la sua scadenza e/o interruzione a qualsiasi titolo intervenuta, a non porre in essere alcuna attività in conflitto di interessi della Società e a non intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna iniziativa imprenditoriale e/o commerciale che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze siano in concorrenza con la Società;

- A comportarsi in modo eticamente irreprensibile, rispettando la normativa vigente ed i codici deontologici;
- A non effettuare alcuna forma diretta o indiretta di regalo che possa essere anche solo interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società. In particolare è vietata ogni forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare vantaggio.
- Ad astenersi da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (ad esempio concedendo in uso proprie strutture, accettando segnalazioni per assunzioni tec.) ed a comunicare tempestivamente alla Società il valore dei finanziamenti e la lista dei partiti o organizzazioni pubbliche finanziate;
- A non affidare compiti di consulenza o altri incarichi a pubblici funzionari, loro famigliari o esponenti politici;
- Ad effettuare ogni eventuale pagamento a terzi esclusivamente con mezzi che permettano di individuare il beneficiario degli stessi (es. assegni non trasferibili, trasferimenti bancari, ecc.);

La Società o una propria controllante potrà svolgere delle verifiche finalizzate ad accertare il rispetto del presente articolo. A tal fine il rappresentante legale dell'Affidatario è tenuto a rendere disponibile tutta la documentazione ritenuta utile dalla Società. Tale documentazione dovrà comunque includere le fatture, i giustificativi delle spese effettuate, eventuali contratti di collaborazione e consulenza.

#### **Art. 10 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Pisa.

**Art. 11 – Oneri fiscali**


Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto sono a carico della Società; il presente atto verrà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/86.

Pisa,.....

Dipartimento di Biologia

Il Direttore

(Prof. Roberto Lorenzi)



Roselectra S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Ing. Giacinto Filippelli)



## ALLEGATO 1

### INTERVENTO DI COMPENSAZIONE IN AREA COSTIERA (ROSIGNANO SOLVAY)

Per l'attività di ricostituzione e stabilizzazione del sistema dunale si prevede la messa a punto di idonee sistemi di propagazione e la produzione in vivaio di un pool di specie psammofile individuate tra quelle dominanti presenti nell'area circostante la zona d'intervento (*Sporobolus pungens*, *Elymus farctus*, *Euphorbia paralias*, *Spartina juncea*). La raccolta del materiale di propagazione (semi e rizomi) sarà a carico dei popolamenti locali a partire dal maggior numero possibile di individui. Il prelievo sarà eseguito in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti e riguardanti la tutela degli habitat naturali e della flora selvatica (Legge Regionale n° 56 del 2000, Direttiva Habitat 92/43 CEE, Lista Rossa della Flora d'Italia ecc.). La raccolta di materiale avverrà con modalità tali da non compromettere la vitalità degli individui esistenti e delle popolazioni locali. La raccolta di rizomi sarà limitata ai casi i cui esigenze contingenti non consentano l'uso di semi. Sarà evitata qualsiasi forma di selezione delle piantine durante la fase produttiva.

#### ***Articolazione del progetto***

L'attività avrà la durata di tre anni e sarà articolata nelle seguenti fasi:

1. Reperimento del materiale iniziale di propagazione sul campo, allestimento di un vivaio di piante madre presso il vivaio della stazione di Cecina Marina del Corpo Forestale dello Stato e messa a dimora del materiale (ottobre 2007-novembre 2008).

2. Coltivazione di piante "madre", prove di propagazione e precoltivazione delle piante ottenute in fitocella e/o contenitore da destinare all'intervento di reimpianto (dicembre 2008-ottobre 2009).
3. Conservazione di una parte delle piante "madre" per eventuali interventi di manutenzione (novembre 2009 – ottobre 2010).

Il materiale vegetativo prodotto (circa 1200 piante) dovrà essere fornito alla Società entro il termine del contratto. Le prime piante saranno disponibili a partire dal periodo autunnale 2008. In casi di "forza maggiore" non dipendenti dai ricercatori del Dipartimento (come per esempio fallimento in natura del sistema riproduttivo delle specie in esame o condizioni climatiche sfavorevoli) che rendano impossibile la produzione del materiale richiesto saranno riesaminati concordemente i termini del contratto.

I ricercatori impegnanti nel progetto si impegnano a fornire il materiale vegetale in buono stato di conservazione ma declinano ogni responsabilità per la riuscita del successivo intervento di piantumazione.

Viale dell'Aeronautica, 7  
00144 Roma

tel: +39 06 57991  
fax: +39 06 5799 43 03

www.aceaelectrabel.it


**Spett.le Università degli Studi di Pisa  
Dipartimento di Biologia**

In riferimento al contratto di assegnazione di incarico "Studio relativo all'intervento di compensazione in area costiera" del ....., Vi alleghiamo, ai fini di quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001, il codice etico del gruppo AceaElectrabel, invitandoVi al rispetto, oltre che di quanto indicato nel citato d.lgs., delle norme di comportamento previste nel codice etico agli articoli 14.4.4/5 (rapporti con i fornitori), 15.9 (conflitto di interessi), art. 18 (rapporti con la pubblica amministrazione), art. 22 (violazione del codice etico), che devono intendersi quale parte integrante del medesimo contratto.

La violazione di tali norme sarà causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1456 c.c.

Pisa,

L'Amministratore Delegato  
Ing. Giacinto Filippelli



Per accettazione di quanto sopra

